

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4764

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000

—————

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Fa ormai parte della coscienza collettiva la consapevolezza di vivere finalmente in Italia, nel settore dei beni culturali, un momento di grande espressione di potenzialità e di recupero dei nostri inestimabili valori (in senso civile ed anche patrimoniale), accompagnato da un continuo aumento della domanda di servizi da parte del pubblico, con particolare riferimento a quelli rinvenienti dall'economia digitale. A questo fenomeno sono certamente dovuti:

l'ampliamento delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, effettuato in primo luogo dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il nuovo regolamento riguardante le attività e l'organizzazione interna del medesimo Ministero, un testo in corso di elaborazione che intende esplicitamente costituire nuove strutture e siti museali;

soprattutto la definizione generale della figura professionale dell'assistente tecnico museale, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1999). Tale norma ha infatti consentito al Ministero per i beni e le attività culturali di assumere, per mezzo di contratti individuali e con rapporto di lavoro a tempo determinato, 1.000 assistenti tecnici museali.

D'altro canto nuove esigenze sorgono da talune circostanze di fatto, recentemente verificatesi, e particolarmente:

dall'avvenuta conclusione del rapporto di convenzione con il Ministero della difesa, in relazione all'avvenuta riforma del servizio di leva;

dall'essersi esaurita la possibilità di impiegare personale «cassintegrato» nella quotidiana tutela dei beni culturali.

La definizione della figura professionale dell'assistente tecnico museale è stata appunto finalizzata in via principale al miglioramento della fruizione dei centri museali da parte dei visitatori, con il precipuo scopo di valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico dello Stato. L'assunzione lavorativa degli assistenti tecnici si colloca perciò in un contesto molto ampio di divulgazione, promozione e tutela della cultura del nostro Paese.

Tali esigenze hanno avuto riconoscimento solenne dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali». L'articolo 2, comma 1, della legge citata destina, infatti, risorse economiche per vari settori di tutela storico-artistica ed anche per gli archivi e le biblioteche: ivi è infatti espressamente richiamata anche la «realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro»; è previsto che il piano sia «adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» della legge. Nella medesima ottica promozionale per la fruizione dei beni culturali s'inquadra l'articolo 4, comma 1, della medesima legge, che modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352: «Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione

del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti».

Ecco perché, in ordine al migliore soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il presente disegno di legge definisce (articolo 1) il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali come rapporto a tempo indeterminato, comportante per il personale interessato la facoltà di optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno e quello a tempo parziale (come avviene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri). Si ritiene, infatti, che lo Stato abbia interesse a conservare ed incrementare una professionalità come quella potenzialmente esprimibile dagli assistenti tecnici museali, che svolgono una qualificata e specialistica attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai settori dei beni ambientali, archeologici, architettonici, archivistici, artistici e storici, librari, musicali ed organologici, informatici. È noto che gli assistenti tecnici museali svolgono attività di controllo sui beni culturali richiedente specifica e qualificata preparazione professionale, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e di programmi tecnologici. La natura delle corrispondenti funzioni conferite comporta già ora, nei fatti, una corrispondente attività di informazione tecnico-scientifica ai frequentatori nonché la preposizione ad uffici e laboratori scientifici o didattici non riservati al personale dirigente, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e di procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di formulare proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. Il presente disegno di legge intende chiarire, dunque, sul piano ordinamentale, la portata effettiva di questi apporti professionali all'organizzazione dello Stato.

L'assistente tecnico museale, come individuato dall'unica fonte normativa di efficacia

generale esistente nell'ordinamento amministrativo italiano sull'argomento (il citato articolo 22, comma 5, della legge n. 448 del 1998), può altresì:

mettere a disposizione le proprie capacità e competenze culturali-professionali, per recare uno specifico beneficio all'istituzione attraverso il proprio personale contribuito (ad esempio in corsi di specializzazione su archeologia, legatoria, paleografia, restauro, tutela, nonché su discipline artistiche, organizzazione di eventi, *management* dei beni culturali);

elaborare progetti che vedano gli assistenti tecnici museali impegnati a valorizzare ed incentivare la fruizione del patrimonio artistico-culturale;

fornire al pubblico assistenza digitale, finalizzata alla migliore conoscenza della cultura italiana;

collaborare alle pubblicazioni digitali delle istituzioni, nonché assicurare ed incentivare i canali della comunicazione interattiva tra le istituzioni ed il pubblico;

collaborare come parte attiva con l'ufficio per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, nonché con l'ufficio addetto alle relazioni pubbliche, al fine di collaborare, coordinare, organizzare, promuovere e pubblicizzare le attività permanenti e temporanee promosse dall'istituto (mostre, convegni, seminari, concerti, manifestazioni, iniziative metaculturali). L'essere «parte attiva» di tali processi lavorativi comporta, infatti, che tale figura professionale sia anche in grado di proporre e realizzare iniziative funzionali al successo organizzativo e pubblicitario (nient'affatto limitate all'aspetto puramente manuale e materiale del lavoro: ad esempio, nel caso della pubblicizzazione d'una mostra, si dovrebbe poter elaborare una *mailing list* mirata, e non limitarsi ad imbustare le lettere da spedire!);

godere dei medesimi diritti del personale di ruolo, anche a proposito della partecipazione ai progetti di apertura straordinaria

ria. In tale senso sarebbe necessaria una precisazione dell'orario ordinario di apertura e di chiusura, diverso per tipologia d'istituto (musei, archivi di Stato, biblioteche), per individuare univocamente gli orari delle aperture straordinarie (su questo punto si rinvia alla circolare del Ministro per i beni e le attività culturali n. 71 del 2000).

Alla luce di quanto esposto, per quanti intendano eventualmente mantenere nei loro confronti la tipologia del contratto di lavoro parziale al 30 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno (circostanza che quindi non renderebbe necessaria l'autorizzazione a svolgere altre attività, ai sensi dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'articolo 58, commi da 6 a 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 21 del 1999 sulle autorizzazioni ad incarichi occasionali e anagrafe delle prestazioni) si ritiene opportuno che per gli assistenti museali sia da rivedere il regime delle incompatibilità delle attività ora escluse dall'articolo 7 del loro bando di concorso (ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999): attività tecnico-professionali ricadenti su aree e beni vincolati ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che siano esplicitate nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio d'appartenenza; attività che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate:

elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attività di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio d'appartenenza;

esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali ed internazionali;

effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione o presso istituti che ricevono contributi dall'amministrazione, qualunque sia la loro dislocazione sul territorio;

effettuare riordinamento di fondi documentari appartenenti ad enti e privati, od elaborare o realizzare progetti di restauro su di essi da parte del personale in servizio presso la soprintendenza archivistica che esercita la vigilanza sui precitati soggetti;

essere titolari, impiegati o consulenti presso società o ditte che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o servizi all'amministrazione, in tutto il territorio nazionale;

essere consulenti o periti nei casi in cui è controparte l'amministrazione d'appartenenza, in tutto il territorio nazionale.

Attualmente, peraltro, per gli assistenti tecnici museali non apparirebbe molto facile la vita quotidiana nelle strutture dove sono incardinati. Infatti, a notevoli ritardi è spesso sottoposta l'erogazione delle loro retribuzioni (anche quattro mesi dopo la scadenza del termine mensile); anche la loro specifica e qualificata competenza professionale si rivela, talvolta, mal sopportata da altre componenti lavorative che vivrebbero la convivenza quotidiana come un'occasione continua per scatenare più o meno sotterranei conflitti d'interessi. Urge, pertanto, porre ordine nella materia allo scopo di valorizzare al meglio professionalità che l'ordinamento dello Stato ha già riconosciuto idonee ad un fattivo contributo per la tutela di valori che attengono alla nostra identità nazionale: ecco il fine del presente disegno di legge, del quale si chiede benevolmente l'approvazione.

Sarebbe, infine, opportuno che l'amministrazione interessata promuova un'attività preliminare di formazione, finalizzata alla

massima utilizzazione professionale degli assistenti tecnici.

Del resto, a riprova dell'importanza che via via potranno assumere le figure professionali in discorso, una recente indagine del Ministero per i beni e le attività culturali, dal titolo *Il museo si interroga. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani* (una sintesi della quale è visibile nel sito *Internet* ministeriale), sottolinea che «le visite guidate, la cui offerta appare limitata, sembrano riscuotere successo. I contatti con il personale in sala sembrano rappresentare uno strumento di comunicazione gradito e ricercato soprattutto dai visitatori con livello di istruzione non elevato e di età avanzata. Secondo quanto richiesto anche dai visitatori si dovrebbero incrementare: l'offerta di visite guidate tematiche (caratterizzate da un'alta funzione sociale) e il ricorso a filmati, posta-

zioni multimediali (...). È auspicabile inoltre l'impiego di "assistenti museali", in grado di affrontare e risolvere eventuali quesiti posti dal pubblico».

Il presente disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria. Infatti, da un lato, esso si riferisce a personale già in servizio fin dall'anno 1999, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998; dall'altro, per coprire le spese inerenti all'inquadramento degli assistenti tecnici museali conseguente al bando di concorso a 1.000 posti indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali, già a suo tempo si provvide attraverso l'autofinanziamento derivante dalla maggiore vendita di biglietti d'ingresso e di pubblicazioni, *gadget*, eccetera, connessi alla promozione dell'immagine museale presso il pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali)

1. Per il migliore soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comportante per il personale interessato la facoltà di optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, in conformità alle disposizioni vigenti per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri.

2. Gli assistenti tecnici museali svolgono attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai settori dei beni ambientali, archeologici, architettonici, archivistici, artistici e storici, librari, musicali ed organologici, nonché informatici.

3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

(Funzioni degli assistenti tecnici museali)

1. Gli assistenti tecnici museali svolgono attività richiedente specifica preparazione professionale, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche

ed elaborazione di piani e di programmi tecnologici. La natura delle corrispondenti funzioni conferite comporta una corrispondente attività di informazione tecnico-scientifica ai frequentatori, anche digitali, nonché la preposizione ad uffici e laboratori scientifici o didattici non riservati al personale dirigente, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e di procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, nonché facoltà di formulare proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

2. Oltre a quanto individuato nel comma 1, agli assistenti tecnici museali sono altresì conferite nella sede di assegnazione le seguenti funzioni:

a) collaborazione, con le professionalità di qualifica superiore e con il personale responsabile dei servizi di vigilanza, alla predisposizione del piano di accoglienza del pubblico;

b) rinnovamento delle didascalie delle opere esposte ed integrazione di tali didascalie, ove necessario, con loro traduzioni in lingue straniere;

c) redazione ed apposizione, presso le opere principali, di brevi schede esplicative in lingua italiana ed in lingue straniere, quando tali schede non sussistano;

d) pubblicizzazione dell'attività museale nei confronti dell'utenza e degli organi di informazione, con particolare riguardo a restauri od esposizioni temporanee o variazioni negli orari di apertura e di chiusura dei locali;

e) accoglienza del pubblico, anche in ordine all'opportunità di fornire in lingua italiana o straniera, sulla base delle conoscenze appositamente acquisite e delle necessità che di volta in volta si prospettino, informazioni sul museo, la galleria, l'archivio e la biblioteca e sui beni in essi conservati nonché sui servizi disponibili;

f) costituzione di siti di informazione all'ingresso dei musei, per fornire informazioni anche in lingua straniera sulle collezioni ivi

conservate e per proporre tipologie diverse di visita, a seconda delle esigenze di ciascun visitatore;

g) effettuazione di visite guidate per piccoli gruppi, anche in lingua straniera, diversificate in relazione alle esigenze di ogni visitatore, ovvero effettuazione di visite guidate per piccoli gruppi in ordine ad un numero limitato e ben individuato di sale, fino alla copertura dell'intera esposizione museale;

h) collaborazione diretta nelle attività finalizzate a garantire una migliore e maggiore fruizione di spazi museali visitabili solamente in piccoli gruppi, da parte del pubblico;

i) nell'ambito del servizio di accoglienza del pubblico, distribuzione di materiale informativo, ove disponibile, orientamento del pubblico sull'uso degli strumenti audiovisivi, bibliografici, anche digitali e multimediali e di dialogo in rete, nonché attività di informazione utile ad usufruire dei servizi cittadini;

l) collaborazione, con le professionalità di qualifica superiore e con il personale responsabile dei servizi di vigilanza, ai servizi di esposizione e di fruizione, con garanzia dell'osservanza delle norme riguardanti la tutela e la conservazione dei beni al fine della loro integrità;

m) collaborazione operativa per iniziative didattiche e di valorizzazione dei beni culturali;

n) collaborazione con la sezione didattica delle soprintendenze, degli archivi e delle biblioteche di rispettiva competenza, anche mediante la predisposizione dei siti digitali delle singole istituzioni, per sostenere il servizio svolto nonché per contribuire ad un ragionato incremento della loro attività in relazione alle esigenze della collettività e particolarmente delle istituzioni scolastiche italiane, europee ed extraeuropee;

o) partecipazione all'attività di studio e di ricerca nel settore di impiego nonché all'eventuale sperimentazione di metodi, mate-

riali ed applicazioni, con particolare riferimento al controllo ambientale negli spazi espositivi;

p) attività di catalogazione e di schedatura delle opere conservate nei musei;

q) effettuazione, in collaborazione con i responsabili degli istituti e con il personale responsabile dei servizi di vigilanza, del servizio di controllo sui beni nelle sale; collaborazione con gli addetti agli impianti tecnici installati presso l'istituto, al fine di garantire il migliore servizio di vigilanza;

r) controllo di beni ed impianti dell'amministrazione e di quelli in custodia alla medesima, nonché della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme o di disposizioni specifiche.

3. Tra le attività di cui ai commi 1 e 2 non è compresa quella di esclusiva vigilanza, che rimane affidata al personale di custodia.

4. Il personale appartenente ai ruoli degli assistenti tecnici museali svolge altresì compiti di istruzione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta.

5. Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso è instaurato con le modalità stabilite nell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 maggio 1995 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto dei Ministeri, e successive modificazioni. Il periodo di prova, della durata di centottanta giorni, è disciplinato dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego di cui alla presente legge è corrisposto, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio e fino alla conclusione positiva del periodo di prova, il trattamento retribu-

tivo della posizione economica B3, ai sensi della normativa vigente, rapportato al tempo parziale di lavoro; dopo la conclusione positiva del periodo di prova, a quanti optino per il regime lavorativo a tempo pieno conformemente al comma 1 dell'articolo 1, è corrisposto il trattamento retributivo della posizione economica C1.

